

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-453 del 31/01/2019
Oggetto	D.P.R. n. 59/2013. Azienda Agricola Ravara di Ancora Giordano. Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di recupero mediante compostaggio di rifiuti speciali ligneocellulosici svolta nell'impianto sito in Comune di Castelvetro P.no (PC) ĩ loc. Podere Ravara 1.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-467 del 31/01/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno trentuno GENNAIO 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**Oggetto: D.P.R. n. 59/2013. Azienda Agricola Ravara di Ancora Giordano. Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di recupero mediante compostaggio di rifiuti speciali ligneocellulosici svolta nell'impianto sito in Comune di Castelvetro P.no (PC) – loc. Podere Ravara 1.**

#### **LA DIRIGENTE**

**VISTO** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

**PRESO ATTO** che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

**VISTA** la seguente documentazione:

- atto di AUA adottato dall'Arpae SAC di Piacenza con DET-AMB-2017-1070 del 03/03/2017, ricompreso nel Provvedimento Unico rilasciato dall'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po (svolgente la funzione di SUAP anche per il Comune di Castelvetro P.no) con prot. n. 3038 del 14/03/2017. L'AUA è relativa all'attività di recupero, mediante compostaggio, di rifiuti speciali ligneocellulosici svolta dall'Azienda Agricola Ravara di Ancora Giordano nell'impianto sito in Comune di Castelvetro P.no (PC) – loc. Podere Ravara 1. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
  - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006;
  - comunicazione di cui all'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 per il recupero di rifiuti di cui al D.M. 05/02/1998;
- istanza di modifica non sostanziale, avanzata dall'Azienda Agricola Ravara di Ancora Giordano con nota del 25/09/2018 (prot. Arpae n. 15823 in data 08/10/2018), successivamente integrata con nota dell'11/12/2018 (prot. Arpae n. 19277 in data 18/12/2018) e del 23/01/2019 (prot. Arpae n. 11985 in data 24/01/2019), finalizzata ad ottenere l'aggiornamento dell'AUA di cui sopra in relazione alla diversa disposizione delle aree inerenti all'attività di recupero mediante compostaggio di rifiuti, come individuate nella nuova planimetria allegata alla nota del 23/01/2019 "PLANIMETRIA GENERALE IMPIANTO". Si prevede inoltre la creazione di due nuove aree denominate "H1" (destinata allo stoccaggio del sovrappiù ligneocellulosico a ricircolo posta in adiacenza alla tettoia esistente) e "H2" (destinata allo stoccaggio dell'ammendante compostato verde prodotto dall'attività di vagliatura posta all'interno della rimessa mezzi agricoli);

**EVIDENZIATO** che:

- l'Azienda Agricola Ravara di Ancora Giordano, in relazione all'istanza di modifica di cui sopra, ha chiesto alla Regione Emilia Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale (VIPSA) – con nota acquisita al prot. regionale in data 12/11/2018 (n. PG/2018/675928), la "valutazione ambientale preliminare" ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 4/2018;
- la Regione Emilia Romagna - Servizio VIPSA – con nota 30/11/2018 (prot. Arpae n. 18598 in data 03/12/2018), ha comunicato che:

*"le modifiche impiantistiche proposte, riguardanti la riorganizzazione parziale degli stoccaggi di rifiuti e compost sui piazzali esistenti localizzato in Loc. Ravara n. 1 nel Comune di Castelvetro Piacentino, non rientrano nell'ambito dell'art. 6 comma 9 del D.Lgs 152/06, poiché non sono proposte modifiche migliorative dal punto di vista ambientale.*

*Tuttavia le suddette modifiche non determinano ripercussioni negative sull'ambiente e di conseguenza il progetto, così come descritto, non necessita di verifica di assoggettabilità a VIA."*

## **VISTA la seguente ulteriore documentazione:**

- nota del 02/01/2019 (prot. Arpae n. 996 in data 07/01/2019) con cui il Comune di Castelvetro P.no, a riscontro della richiesta della SAC dell'Arpae di Piacenza prot. n. 18783 del 06/12/2018, ha trasmesso il proprio parere favorevole di competenza esprimendo le seguenti valutazioni/condizioni:  
*"- il sito in questione ricade in area classificata dal vigente P.R.G. a "Zona E1 Agricola normale", conseguentemente, l'attività di recupero rifiuti potrà essere svolta esclusivamente dalla Ditta nell'ambito delle funzioni di esercizio dell'agricoltura;  
- per l'esercizio dell'attività in questione, ricompresa tra quelle insalubri di 1^ classe di cui al D.M. Sanità 05.09.1994, la Ditta è tenuta all'applicazione delle specifiche norme impartite con Ordinanza Comunale n. 31 del 05.09.2007, relativamente alle operazioni di movimentazione del materiale presente presso il centro di stoccaggio."*
- nota prot. n. 13792 del 28/01/2019 con cui il Servizio Territoriale di Arpae, a riscontro della richiesta della SAC dell'Arpae di Piacenza prot. n. 18786 del 06/12/2018, si è espresso favorevolmente alla modifica non sostanziale di AUA in argomento, nel rispetto delle prescrizioni già contenute nel provvedimento di AUA adottato dall'Arpae SAC con atto DET-AMB-2017-1070 del 03/03/2017;

**Preso atto** che il Comune di Castelvetro P.no interpellato rispetto agli adempimenti previsti dalla L. n. 447/95 con nota del 2/1/2019 assunta al prot. Arpae con prot. n. 996 in data 7/01/2019 ha comunicato quanto segue: *"...omissis...non risulta necessario acquisire autorizzazioni/comunicazioni/nulla osta...."*;

**Ritenuto**, in relazione alle risultanze istruttorie che sussistano i presupposti per l'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla summenzionata Ditta relativamente alla parte inerente all'attività di recupero e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006;

## **RICHIAMATE** le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;
- il D.Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;

**RICHIAMATI** altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA ed in particolare la deliberazione della Giunta n. 1795 del 31 ottobre 2016;

**Visto**, inoltre, il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo revisionato con D.D.G. n. 87 dell'01/09/2017;

**Dato atto** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae n.ri 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

## **DISPONE**

per quanto indicato in narrativa

- 1) di aggiornare l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, dall'Arpae SAC di Piacenza con atto DET-AMB-2017-1070 del 03/03/2017, ricompreso nel Provvedimento Unico dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po (svolgente la funzione di SUAP anche per il Comune di Castelvetro P.no) prot. n. 3038 del 14/03/2017 rilasciata all'Azienda Agricola Ravara di Ancora Giordano (C.F. NCRGDN52E27C288D) per l'attività di recupero, mediante compostaggio, di rifiuti speciali lignocellulosici, svolta nell'impianto sito in Comune di Castelvetro P.no (PC) – loc. Podere Ravara 1;
- 2) di sostituire, in ragione di quanto sopra disposto, al punto 2 del dispositivo dell'atto DET-AMB-2017-1070 del 03/03/2017, la lettera j) con la seguente:  
“ j) l'attività di gestione le varie tipologie di rifiuti dovranno risultare conformi alle aree identificate nella “PLANIMETRIA GENERALE IMPIANTO”, allegata alla nota 23/01/2019 (prot. Arpae n. 11985 in data 24/01/2019). Tali aree dovranno essere ben identificate e contrassegnate con idonea cartellonistica compresa l'area in cui vengono depositati i rifiuti costituiti da frazioni non compostabili generati dalle operazioni di trattamento e pertanto destinati allo smaltimento;”
- 3) di dare atto che:
  - resta salvo quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con atto DET-AMB-2017-1070 del 03/03/2017 dall'Arpae SAC di Piacenza e non modificato con il presente provvedimento;
  - il presente atto verrà trasmesso in modalità telematica all'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po (svolgente la funzione di SUAP anche per il Comune di Castelvetro P.no) per l'aggiornamento del provvedimento conclusivo, aggiornamento che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo.

Sottoscritta dalla Dirigente  
dott.sa Adalgisa Torselli  
con firma digitale

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**